



BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio

tel. 011 8115504 - email: beinascoservizi@beinascoservizi.it - PEC: beinascoservizi@ilnome.net

PATTO DI INTEGRITA'
Relativo alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere, obbligatoriamente, sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale comporterà l'esclusione dalla gara.

GARA:

.....
CIG

La Beinasco Servizi S.r.l. (di seguito nominata "**Società**") con sede in Beinasco (TO), via Serea 9/1, C.F. e P.IVA 07319600016, nella persona del Legale Rappresentante Fabio TASSONE, C.F. TSSFBA84B10L219I, domiciliato per la carica in Beinasco (TO), via Serea 9/1

e

La Ditta (di seguito denominata "**Operatore economico**")
Con sede legale in
via; n.....
Codice fiscale....., P.IVA
rappresentata da
in qualità di

VISTO

1. L'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2. Il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2025-2027 pubblicato sul sito istituzionale www.beinascoservizi.it e approvato dall'Amministratore Unico in data 26/02/2025;
3. Il Codice di comportamento (la Società adotta quello del Socio Comune di Beinasco in quanto partecipata interamente pubblica, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione);

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

- 1.1 Il Presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive, o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dalla Società.
- 1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la Società e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale.

- 1.3 Con il Patto di integrità le Parti assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio – sia direttamente che indirettamente tramite intermediari – al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcere la corretta esecuzione.
- 1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dalla Società.
- 1.5 Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico è allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate.

Nel caso di ricorso di avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria.

Nel caso di subappalto, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.

- 1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.101 del D.lgs. n. 36/2023; qualora l'Operatore economico non ottemperasse a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

- 2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria.
- 2.2 Il Patto di integrità regola il comportamento degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dalla Società che nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.
- 2.3 Il Patto di integrità regola inoltre i comportamenti di ogni soggetto della Società impiegato nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.
- 2.4 L'Operatore economico e la Società sono a conoscenza e condividono il contenuto del presente Patto, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto (elencate all'art.4 – Sanzioni)

Articolo 3 – Obblighi dell'Operatore economico

- 3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:
 - A uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 - A non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione o la fase di esecuzione del contratto;
 - A segnalare alla Società qualsiasi tentativo di irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti della Società;
 - A non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
 - Ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, degli obblighi contenuti nel presente Patto di integrità e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
 - A segnalare situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Società;
 - A non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2021 e s.m.i. In caso contrario, la Società disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
 - A rendere noti, su richiesta della Società, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.
- 3.2 Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale la Società ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali sub contraenti e subappaltatori. A tal fine,



BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio

tel. 011 8115504 - email: beinascoservizi@beinascoservizi.it - PEC: beinascoservizi@ilnome.net

la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4 – Sanzioni

4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art.3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, fatte salve ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

- Esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;
- Revoca dell'aggiudicazione escussione della cauzione provvisoria se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- Risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà della Società di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 5 – Obblighi della Società

- 5.1 La Società si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza ed ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti – a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto – in caso di violazione di detti principi e in particolare quando riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dalla Società ed inerenti l'ambito del Patto di integrità, nella propria regolamentazione.
- 5.2 Qualora la Società riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 6 – Efficacia del Patto di Integrità

- 6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7 – Foro competente

- 7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto di Integrità fra la Società e l'Operatore economico, sarà risolta dal Foro Competente di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 8 - Pubblicità del Patto di integrità

- 8.1 Il presente Patto di integrità è pubblicato sul sito istituzionale della Società nella sezione "Società trasparente" nella sotto sezione "Codice di comportamento – Patto di Integrità".

Beinasco,

Per la Beinasco Servizi S.r.l.
Il legale rappresentante

Per l'Operatore economico
Il legale rappresentante